



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Città di Sesto San Giovanni Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 479 del 4/07/1991 e n. 851 del 25/11/1991; successivamente modificato con deliberazione n. 4 del 30/01/1995, n. 18 del 13/03/1995, n. 45 del 28/06/2000, n. 31 del 28/06/2004 e n. 55 del 16/12/2015, n. 10 del 15.03.2022.

INDICE

Titolo I – Principi generali

Capo I – Il Comune

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Territorio, sede, stemma
- Art. 3 Titoli

Capo II – Principi e finalità

- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Finalità particolari
- Art. 6 Pari opportunità

Titolo II – Autonomia statutaria e potestà regolamentare

Capo I – Lo Statuto

- Art. 7 Lo Statuto

Capo II – I regolamenti

- Art. 8 Regolamenti
- Art. 9 Pubblicità dei regolamenti e degli atti. Albo pretorio

Titolo III – Le funzioni, i compiti, la programmazione

Capo I – Le funzioni e i compiti

- Art. 10 Le funzioni del Comune
- Art. 11 I servizi pubblici localizzati
- Art. 12 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Capo II – La programmazione

- Art. 13 La programmazione

Titolo IV – La partecipazione

Capo I – La valorizzazione e la promozione

- Art. 14 La valorizzazione della partecipazione. Albo delle Associazioni
- Art. 15 Promozione della partecipazione
- Art. 16 Garanzie circa il diritto di informazione e di partecipazione
- Art. 16 bis Bilancio partecipativo
- Art. 17 Concessione di benefici alle/i cittadine/i singole/i ed associate/i

Capo II – Gli istituti della partecipazione

- Art. 18 Le istanze, le proposte e le petizioni
- Art. 19 Azione popolare, diritto di accesso, di informazione alle/i cittadine/i
- Art. 20 Referendum
- Art. 21 Giudizio di ammissibilità
- Art. 22 Forme di consultazione popolare
- Art. 22 bis Istruttoria civica partecipata
- Art. 22 ter Question Time

Capo III – Il Difensore Civico

- Art. 23 Il Difensore Civico – ABROGATO
- Art. 24 Funzioni del Difensore Civico – ABROGATO
- Art. 25 Elezioni del Difensore Civico – ABROGATO
- Art. 26 Difensore Civico: ineleggibilità e incompatibilità – ABROGATO
- Art. 27 Difensore Civico: durata in carica e cessazione – ABROGATO
- Art. 28 Sede, indennità e mezzi del Difensore Civico – ABROGATO
- Art. 29 Relazione al Consiglio Comunale del Difensore Civico – ABROGATO

Capo IV – Il decentramento

- Art. 30 Articolazione del Comune in circoscrizioni – ABROGATO
- Art. 31 Organi delle circoscrizioni – ABROGATO

- Art. 32 Attribuzione dei consigli di circoscrizione – ABROGATO
Art. 33 Funzioni del Presidente del Consiglio di circoscrizione – ABROGATO
Art. 34 La consulta dei presidenti dei Consigli di circoscrizione – ABROGATO

Titolo V – I servizi

Capo I – I servizi

- Art. 35 Forme di gestione dei servizi pubblici locali
Art. 36 La Istituzione
Art. 37 Ordinamento e funzionamento della Istituzione
Art. 38 Le aziende speciali
Art. 39 Ordinamento e funzionamento delle aziende speciali
Art. 40 Forme associative di cooperazione. Accordi di programma

Titolo VI – Gli organi del Comune

Capo I – Il Consiglio comunale

- Art. 41 Organi di governo
Art. 42 Elezioni del Consiglio comunale
Art. 42 bis Autonomia funzionale
Art. 43 Competenze del Consiglio comunale
Art. 43 bis Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
Art. 44 Le/i Consigliere/i comunali
Art. 44 bis Assenza dei consiglieri dalle sedute
Art. 45 Il Consigliere anziano
Art. 46 Gruppi consiliari
Art. 46 bis Conferenza dei capigruppo
Art. 47 Commissioni consiliari
Art. 47 bis Forme di garanzia delle minoranze
Art. 48 Durata in carica
Art. 48 bis Strutture di supporto al Consiglio ed alle Commissioni consiliari
Art. 48 ter Funzionamento del Consiglio comunale
Art. 48 quater Prima convocazione
Art. 48 quinquies Poteri di iniziativa
Art. 48 sesties Linee programmatiche

Capo II – La Giunta comunale

- Art. 49 La Giunta comunale
Art. 50 Elezione del Sindaco
Art. 51 Attribuzioni della Giunta comunale
Art. 52 Sostituzione di singoli Assessori

Capo III – Il Sindaco

- Art. 53 Attribuzioni del Sindaco
Art. 53 bis Criteri di nomina dei rappresentanti del Comune
Art. 55 Il Vice Sindaco
Art. 56 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
Art. 57 Mozione di sfiducia

Titolo VII – Uffici e personale

Capo I – Uffici e personale

- Art. 58 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 59 Il personale comunale
Art. 60 Compiti della direzione
Art. 61 Il Segretario comunale
Art. 62 Il Vice Segretario comunale
Art. 63 Personale a contratto
Art. 65 Collaborazioni esterne
Art. 66 bis Il Direttore generale – ABROGATO
Art. 66 ter Il Direttore dell'Organizzazione – ABROGATO

Titolo VIII – Finanza e contabilità

Capo I – Finanza e contabilità

- Art. 67 Beni pubblici comunali
- Art. 68 Inventario
- Art. 69 Finanza e contabilità

Capo II – I Revisori dei conti

- Art. 70 Collegio dei Revisori
- Art. 71 Collaborazione del Collegio dei Revisori

Capo III – Il controllo di gestione

- Art. 72 Programmazione e controllo di gestione

Titolo IX – I contratti

Capo I – La disciplina dei contratti

- Art. 73 Disciplina dei contratti
- Art. 74 Deliberazioni a contrattare – ABROGATO
- Art. 75 Contratti per esigenze economali o ricorrenti – ABROGATO
- Art. 76 Stipulazione dei contratti – ABROGATO
- Art. 77 Approvazione dei contratti – ABROGATO
- Art. 78 Responsabilità nelle procedure d'appalto – ABROGATO
- Art. 79 Presidenza e composizione delle commissioni di gara – ABROGATO

Titolo X – Disposizioni transitorie e finalità

Capo I – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 80 Norma di rinvio ai regolamenti del Comune
- Art. 81 Norma di rinvio alle norme statali
- Art. 82 Area Metropolitana – ABROGATO
- Art. 83 Entrata in vigore – ABROGATO
- Art. 84 Testo Unico

Titolo I – Principi generali

Capo I – Il Comune

Art.1 - Il Comune

1. Il Comune di Sesto San Giovanni è ente locale autonomo. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo favorendo la partecipazione dei cittadini al governo della città.
2. Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Territorio, sede, stemma

1. Il territorio del Comune di Sesto San Giovanni confina con il territorio dei comuni di Milano, Cinisello Balsamo, Monza, Cologno Monzese, Brugherio, Bresso. Eventuali variazioni riguardanti i confini e l'estensione del territorio comunale non comportano modifiche al presente Statuto.
2. La sede del Comune è in Piazza della Resistenza.
Presso di essa si riuniscono, di norma, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, la Giunta Comunale e le altre commissioni comunali.
3. Lo stemma civico del Comune di Sesto San Giovanni è "d'argento, al castello torricellato di due, di rosso, aperto e finestrato del campo, sormontato sulle due torri da un compasso, al naturale".
4. Il gonfalone del Comune è formato da un drappo di stoffa colore avorio, con fregi ornamentali e al centro lo stemma comunale, con sovrastante corona a cinque punte segno di Città, contornato da un ramo di quercia e da un ramo di alloro.
5. Il Comune ha una bandiera, formata da un drappo a bande verticali nei colori blu e bianco con al centro lo stemma civico.
6. Il Comune ha un proprio sigillo (bollo) recante lo stemma del Comune.

Art. 3 – Titoli

1. Al Comune di Sesto San Giovanni con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954 è stato concesso il titolo di Città.
2. Il Comune di Sesto San Giovanni è decorato della Medaglia d'Oro al Valore Militare per i meriti acquisiti durante il periodo storico della Resistenza antifascista con la seguente motivazione:
"Centro industriale fra i primi d'Italia durante venti mesi di occupazione nazifascista fu cittadella operaia della Resistenza, che la lotta di liberazione condusse con la guerriglia, il sabotaggio esterno e nel chiuso delle fabbriche, l'intensa attività di aggressive formazioni partigiane di città e di campagna, le coraggiose aperte manifestazioni di massa, la resistenza passiva e gli scioperi imponenti esiziali per la produzione bellica dello straniero aggressore. "Irriducibili a lusinghe, minacce e repressioni, maestranze e popolazioni, di contro alle ingenti perdite umane e materiali del nemico pagarono con perdite in combattimento, dure rappresaglie, deportazioni e lutti atroci il prezzo della loro battaglia offensiva, di cui furono epilogo alla liberazione, gli ultimi scontri sanguinosi, la difesa delle fabbriche dalla distruzione, per la salvezza di un quinto del patrimonio industriale della Nazione.

"Decine di fucilati, centinaia di caduti in armi e in deportazione, migliaia di partigiani espatriati di ogni estrazione e di diversi ideali testimoniano il valore e il sacrificio del popolo sestese, ispirati da un unico anelito di indipendenza dallo straniero invasore e da comune amore di Patria e di Libertà.

"Sesto San Giovanni (Milano) settembre 1943 - aprile 1945".

Capo II - Principi e finalità

Art.4 - Principi generali

1. Il Comune di Sesto San Giovanni fonda la propria azione sui valori di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Persegue come proprie finalità la crescita civile e culturale, il progresso economico, lo sviluppo sociale della comunità ed il riequilibrio ambientale.
2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutte/i le/i cittadine/i all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale, favorisce il libero svolgimento della vita associativa della comunità locale, sostiene lo sviluppo delle associazioni democratiche e del volontariato.
3. Tutte/i le/i cittadine/i sono tenute/i ad adempiere ai propri doveri civici, allo scopo di assicurare nel quadro dei principi di collaborazione e solidarietà, la convivenza civile e lo sviluppo della comunità.
4. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali, una condizione di dignità, un diritto della persona e nella lotta alle disparità ed ingiustizie sociali una condizione di libertà. Il Comune persegue quindi il fine di favorire la realizzazione delle condizioni per una generale occupazione senza disparità ed ingiustizie sociali. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e della professionalità del personale.
5. Il Comune riconosce nella cooperazione un ulteriore e significativo strumento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità.

5bis. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale di bambine/i, ragazze/i e giovani nella comunità locale e valorizza i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia, sia adottando opportune forme di consultazione per le scelte che la riguardano, sia operando per la realizzazione di un'adeguata rete di servizi. Il Comune riconosce e promuove l'impegno formativo di genitrici/ori ed educatrici/ori.
6. Il Comune riconosce le funzioni ed il ruolo delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presenti con le loro strutture organizzative.

6bis. Il Comune garantisce che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non compromettano la qualità della vita ed i bisogni delle generazioni future, riconosce l'acqua come patrimonio dell'umanità e le esigenze di vita dei cittadini per vivere in modo dignitoso, tra cui quella di poter disporre delle risorse energetiche necessarie, come imprescindibili per i propri cittadini. Il comune garantisce altresì la tutela dell'accesso alle risorse ed al loro godimento, beni comuni, da parte di tutte/i.
7. ABROGATO.
- 7bis. Il Comune sviluppa la propria attività amministrativa secondo principi di responsabilità nei confronti della collettività, individuando ed informando per ogni decisione assunta i soggetti responsabili secondo ruoli e funzioni.
8. Il Comune adotta gli strumenti atti a contrastare fenomeni criminosi in grado di incidere sul regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Il Comune opera secondo principi di buona gestione economica delle finanze, promuovendo le azioni necessarie al recupero delle eventuali risorse distratte alla comunità.
A tal fine può stipulare protocolli di legalità, avvalersi della collaborazione di associazioni nazionali e locali che perseguono la finalità di contrastare le attività

criminali anche di stampo mafioso, assegnare i beni confiscati alla criminalità organizzata destinandoli prioritariamente a fini di utilità sociale, promuovere momenti formativi per diffondere e sviluppare la cultura della legalità tra tutte/i le/i residenti. Il Comune esercita sempre la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per reati commessi durante l'attività amministrativa secondo le norme in essere, promuove i giudizi di responsabilità avanti la Corte dei Conti nei confronti delle/i proprie/i amministratrici/ori e dipendenti per gli stessi reati, e si fa promotore delle richieste di risarcimento ove siano verificate inadempienze e responsabilità a danno dei cittadini.

9. Il Comune persegue la salvaguardia e la sostenibilità ambientale, garantendo la tutela dell'ambiente come una tra le priorità delle proprie attività.

Art.5 - Finalità particolari

1. Il Comune persegue l'obiettivo della tutela e della valorizzazione di ogni bene naturale, artistico ed umano presente nel proprio territorio, tutela e valorizza il patrimonio storico industriale della Città ed il patrimonio artistico e monumentale garantendone la fruizione da parte della comunità.
2. Il Comune promuove e favorisce le attività culturali e l'interesse per la cultura in tutte le sue forme, anche nelle sue espressioni di tradizione locale.
3. Il Comune opera per garantire un'adeguata tutela sociale, attraverso idonei servizi di assistenza e promozione, a tutte/i coloro che si trovano in stato di bisogno con particolare riferimento alla promozione di servizi sociali che tutelano il diritto alla salute, il diritto all'educazione, il diritto all'abitazione e il diritto al lavoro. Tutela altresì le persone anziane, alle quali riconosce il merito per aver contribuito allo sviluppo economico e culturale del tessuto sociale favorendone le condizioni di vita, promuove l'integrazione sociale di minori in difficoltà, cittadine/i ed immigrate/i con il fine di superare ogni forma di discriminazione ed emarginazione sociale.
4. Il Comune opera anche in collaborazione con il volontariato ed il mondo del lavoro per eliminare ogni forma di emarginazione e favorire l'integrazione e la coesione sociale.
5. Il Comune riconosce lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, e conseguentemente valorizza l'educazione motoria per le/i giovani e la pratica sportiva per le/i cittadine/i in ogni fascia di età, favorisce l'associazionismo sportivo e ricreativo.
6. Il Comune partecipa, nell'interesse delle/i proprie/i cittadine/i, alla costruzione di un'Europa democratica e contribuisce a creare una cultura europeista. Ricerca legami di collaborazione, solidarietà e amicizia con città di tutto il mondo, estendendo iniziative di gemellaggio o altre forme di relazioni permanenti. Il Comune, secondo i dettami costituzionali è contro la guerra, promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra popoli, di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo.
7. Il Comune favorisce e persegue la realizzazione e l'insediamento di attività economiche sempre più moderne e di qualità, e promuove ed incentiva le iniziative pubbliche e private tese all'innovazione del tessuto produttivo, nel rispetto delle risorse ambientali, della salute e della sicurezza delle/i lavoratrici/ori e delle/i cittadine/i.
8. Il Comune valorizza la cultura e la presenza del commercio di vicinato al fine di tutelare il lavoro, l'iniziativa produttiva delle/i cittadine/i e le/i consumatrici/ori, rafforzando così la coesione del tessuto sociale cittadino; promuove la collaborazione con organismi di partecipazione che hanno funzioni propositive, consultive e di studio per l'elaborazione di politiche per lo sviluppo del settore del commercio.
9. Il Comune favorisce le sinergie fra le reti d'impresa, le associazioni di categoria e gli enti locali.

10. Il Comune partecipa, promuove e sostiene istituzioni, associazioni, enti ed attività finalizzate a favorire la domanda e l'offerta di lavoro, di qualificazione, formazione ed orientamento professionale.
11. Il Comune promuove la giustizia e la sicurezza dei cittadini in ogni ambito, attraverso una attività di monitoraggio puntuale delle criticità e situazioni in contrasto a qualsiasi sopruso o disuguaglianza di trattamento dei cittadini ed è in obbligo di porre rimedio alle stesse, per quanto attiene alle sue competenze, facendosi responsabile attivo e rispondendone alla cittadinanza nell'ambito della propria attività amministrativa.
12. Il Comune tutela la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento, promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali e tutela il patrimonio naturale e paesaggistico, storico ed artistico. Privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, concorrendo alla difesa del suolo e favorendo prioritariamente il recupero dell'esistente migliorandolo per il raggiungimento dei livelli di prestazione individuati dalle norme previste per le nuove realizzazioni, il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali ove necessari.

Art.6 - Pari opportunità

1. Il Comune riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità.
2. Il Comune favorisce le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari liberamente prescelti.
3. Il Comune favorisce altresì ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni.
4. Il Comune promuove ogni iniziativa utile per rendere compatibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare delle donne.
5. Il Comune promuove la realizzazione dell'effettiva e completa parità tra uomini e donne anche attraverso la costituzione di un Comitato Cittadino per le pari opportunità.

Titolo II - Autonomia statutaria e potestà' regolamentare

Capo I - Lo Statuto

Art.7 – Lo Statuto

1. Il Comune determina con lo Statuto il proprio ordinamento nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie che devono essere precedute da idonee forme di consultazione dei cittadini ad eccezione dei casi in cui si debba adeguare a norme/leggi superiori allo Statuto.

Capo II - I regolamenti

Art.8 – Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) sulle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge di atti aventi forza di legge;
 - d) sulle materie in cui esercita funzioni.
2. I regolamenti comunali ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. I Regolamenti diventano esecutivi decorsi i quindici giorni della ripubblicazione, ove non diversamente disposto.
4. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale all'atto della approvazione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di adozione.

Art. 9 – Pubblicità dei regolamenti e degli atti. Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e di informazione alla cittadinanza, anche a garanzia di un'effettiva partecipazione.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio on line, consistente nella parte dello spazio "web" del sito informatico istituzionale, indicato con l'indirizzo www.sestosg.net, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato.
3. ABROGATO.
4. Al fine di garantire a tutta la cittadinanza un'ampia informazione sull'attività del Comune potranno essere previste forme ulteriori di pubblicità rispetto alla pubblicazione all'albo pretorio, anche in attuazione della normativa nazionale in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Titolo III - Le funzioni, i compiti, la programmazione

Capo I - Le funzioni e i compiti

Art.10 – Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, e segnatamente nei settori dei servizi alle persone e della tutela ambientale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, al fine di esercitare le funzioni in modo adeguato ad ambiti territoriali di estensione inferiore oppure superiore al territorio comunale, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art.11 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici sono realizzati con criteri che consentano di rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, di rendere i servizi effettivamente accessibili, di garantire in conformità agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, adeguati parametri qualitativi delle prestazioni informando pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso ai servizi medesimi.

Art.12 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate al Comune dalla legge, nella quale devono essere definiti i relativi rapporti finanziari e assicurate le risorse necessarie.

Capo II - La programmazione

Art.13 – La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione e la Città Metropolitana e gli altri enti operanti sul territorio, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriali nel proprio territorio.
2. Il Comune attua la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni imprenditoriali e libero professionali, della cooperazione.

Titolo IV - La partecipazione

Capo I - La valorizzazione e la promozione

Art.14 – La valorizzazione della partecipazione. Albo delle Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione delle/i cittadine/i all'amministrazione locale quali strumenti essenziali per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti della cittadinanza e per estendere l'efficacia della democrazia.
2. E' istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Sesto San Giovanni.
3. Con Regolamento Comunale sono disciplinati i requisiti per l'iscrizione all'Albo e le modalità per la sua tenuta.
4. Le libere associazioni e gli organismi di partecipazione hanno diritto, in via prioritaria, ad essere informati e consultati su specifiche materie, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale.

Art.15 – Promozione della partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere forme di partecipazione della cittadinanza all'amministrazione locale attraverso la costituzione di consulte su particolari temi di interesse generale per la comunità locale.
2. Il Comune promuove e favorisce l'iniziativa del volontariato nelle attività di interesse sociale e garantisce, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontarie/i, in forma individuale e associata, alle proprie finalità istituzionali, accertandone le capacità operative e prevedendone adeguata formazione.
- 2bis. Il Sindaco presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in favore del Comune dalle/i volontarie/i di cui al comma 2.
3. Il Comune assume tra gli obiettivi fondamentali dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con le/i cittadine/i utenti dei servizi. A tal fine promuove periodicamente con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e con le associazioni dell'utenza, una conferenza dei servizi locali articolata per settori ed aree. Nella conferenza vengono illustrati i risultati ottenuti in termini di efficacia ed economicità.
4. Il Comune assume altresì l'informazione e la comunicazione quali strumenti significativi della propria attività e promuove ogni iniziativa utile alla istituzione di un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con la cittadinanza. Il Comune, tramite tutto il personale comunale, assicura l'effettivo esercizio di tali strumenti.
5. Il Regolamento Comunale disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al presente articolo.

Art.16 – Garanzie circa il diritto di informazione e di partecipazione

1. Il Comune prevede misure atte a garantire alla cittadinanza ed alle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 14, il diritto di informazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
2. Le misure suddette assicureranno altresì:
 - a) la comunicazione personale e forme di pubblicità idonee, qualora la comunicazione personale non fosse possibile, per dare notizia dell'avvio di un procedimento, contenenti l'indicazione dell'oggetto del procedimento medesimo, della persona responsabile e dell'unità organizzativa del Comune dove si può prendere visione degli atti;
 - b) la possibilità e i tempi di presentazione, da parte delle/i cittadine/i e delle associazioni interessate, di documenti e memorie scritte, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) la possibilità, in caso di valutazioni divergenti, di instaurare forme di contraddittorio, fra il Comune e tutti gli altri soggetti interessati all'atto;
 - d) la possibilità di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con le/gli interessate/i, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
 - e) la menzione, nell'atto adottato, dell'avvenuta consultazione delle/gli interessate/i e la motivazione dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.
3. Sono comunque sottratti agli obblighi di cui ai commi precedenti:
 - a) gli atti normativi;
 - b) gli atti amministrativi generali;
 - c) gli atti di pianificazione e programmazione
 - d) i procedimenti tributari.

Art. 16 bis - Bilancio partecipativo

1. Il Comune riconosce l'importanza di forme di bilancio partecipativo.

Art. 17 – Concessione di benefici alle/i cittadine/i singole/i ed associate/i

1. Il Comune ha la facoltà di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati.
2. Tali concessioni e attribuzioni sono subordinate alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi.
3. La materia è disciplinata con regolamentazione comunale.

Capo II - Gli istituti della partecipazione

Art.18 – Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Tutte/i le/i cittadine/i, sia singole/i sia associate/i residenti a Sesto San Giovanni e che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza del Comune. Tale facoltà può essere altresì esercitata da cittadine/i non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere indirizzate al Sindaco; contenere chiaro l'oggetto che deve essere di competenza comunale e sottoscritte, con firma autenticata nelle forme di legge, da chi le presenta a pena di inammissibilità.
3. Nel caso che le istanze, proposte e petizioni vengano sottoscritte da più cittadine/i la/il prima/o firmataria/o, la cui firma dovrà essere autenticata come previsto al secondo comma, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, la veridicità delle firme successive.
4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate dalla Giunta Comunale, sentite le competenti Commissioni Consiliari entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione, è data risposta scritta e motivata dal Sindaco entro sessanta giorni.
5. Con regolamentazione comunale sono determinate le ulteriori modalità di redazione e presentazione di tali atti e adeguate forme di pubblicità.
6. Istituzione della "Giornata della partecipazione cittadina" nella quale vengano presentate al Consiglio Comunale, osservazioni, progetti e idee da parte dei singoli cittadini o cittadini associati. Al fine di invitare/sollecitare i cittadini, gli stessi verranno avvisati con almeno 60 giorni di anticipo a mezzo stampa o attraverso strumenti alternativi prima della proclamazione dell'evento. Le forme pubblicitarie e le modalità organizzative saranno indicate all'interno del documento "Regolamento comunale".

Art.19 – Azione popolare, diritto di accesso, di informazione alle/i cittadine/i

1. Tutte/i le/gli elettrici/ori possono far valere in giudizio le azioni giudiziarie spettanti al Comune.
2. Tutte/i le/i cittadine/i, sia singolarmente che in forma associata, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione Comunale, nonché delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi, di prenderne visione e di ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione. La richiesta di accesso deve essere motivata solo laddove riguardi documenti non ricompresi nell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Il diritto di accesso subisce le seguenti limitazioni o non sussiste:
 - a) ogni qualvolta l'accesso agli atti può determinare la violazione del principio costituzionalmente garantito della riservatezza di "terzi", ovvero persone, gruppi ed imprese;
 - b) per tutti gli atti che siano dichiarati riservati o sottoposti a limiti di accesso da disposizioni di legge o regolamentari.
4. Qualora la conoscenza di atti e documenti possa impedire od ostacolare gravemente lo svolgimento della azione amministrativa, il diritto di accesso è differito, con motivazione scritta, ad un momento successivo.
5. Il Comune garantisce alle/i cittadine/i l'informazione sulle/i responsabili dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento; sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; la copia degli atti e dei documenti è rilasciata dalle/i responsabili delle unità organizzative comunque denominate.
6. L'Amministrazione adotta ogni provvedimento utile a garantire il massimo esercizio dei diritti di informazione e di accesso anche attraverso la semplificazione delle procedure.
7. Per la disciplina si rinvia alla normativa nazionale in materia di accesso e procedimenti amministrativi, pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché alle relative disposizioni regolamentari ed operative adottate a livello comunale.

Art. 20 – Referendum

1. Il Comune riconosce negli istituti dei referendum consultivo, abrogativo e propositivo uno strumento di collegamento organico tra la comunità di Sesto San Giovanni ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo o propositivo tutte/i le/i cittadine/i iscritte/i nelle liste elettorali del Comune di Sesto San Giovanni; al referendum consultivo tutte/i le/i residenti a Sesto San Giovanni che abbiano compiuto 16 anni di età.
3. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla emissione del giudizio di ammissibilità, indice il referendum consultivo, propositivo od abrogativo su materie di esclusiva competenza locale qualora lo richiedano il 2,5% di tutte/i le/gli aventi diritto al voto.
4. Il referendum consultivo riguarda indirizzi ed orientamenti per le scelte di esclusiva competenza del Comune. Il referendum propositivo riguarda proposte su materie di esclusiva competenza del Comune, ovvero rispetto alle quali il Comune possa esprimere una proposta od un parere. Entrambi i referendum devono svolgersi sulla base di un quesito formulato in modo chiaro ed inequivocabile, al quale l'elettore/debba rispondere con un SI o con un NO. Possono essere sottoposte a referendum consultivo o propositivo tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti a:
 - a) bilancio, tributi, finanza locale e tariffe;
 - b) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali;
 - c) norme regolamentari relative a:
 - I. elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza di pubbliche/ci amministratrici/ori ;
 - II. personale comunale, istituzione e aziende speciali;
 - III. funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) Statuti delle fondazioni, aziende e società partecipate o controllate, delle quali il Comune non abbia la proprietà esclusiva;
 - e) atti da cui derivino obblighi irrevocabili nei confronti di terzi, ovvero che riguardino la salvaguardia dei diritti di singoli o specifici gruppi di persone;

f) Piano di governo del territorio e documenti ad esso collegati.

4bis. Possono essere sottoposti al referendum abrogativo i regolamenti con rilevanza esterna.

4ter. La consultazione referendaria consultiva, propositiva od abrogativa è valida se ad essa prendono parte elettrici/ori in numero superiore al 20% delle/degli aventi diritto al voto.

5. Il risultato del referendum consultivo, propositivo e abrogativo per l'Amministrazione Comunale è vincolante.
6. Gli esiti dei referendum consultivo, propositivo ed abrogativo sono vincolanti per cinque anni. Nello stesso arco temporale non può essere ripresentato un quesito referendario che non abbia raggiunto il quorum prescritto dal comma 4 ter, ovvero che non sia stato approvato dalla maggioranza delle/i partecipanti al voto.

Art. 21 - Giudizio di ammissibilità

1. Il giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari è demandato ad un Comitato di Garanti formato da tre componenti esperti in discipline giuridiche (magistrate/i anche a riposo, avvocate/i con almeno dieci anni di esercizio, notaie/i, docenti di materie giuridiche) elette/i dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ delle/i consigliere/i assegnate/i nelle prime due votazioni e dei $\frac{2}{3}$ in quelle seguenti. Le/i consigliere/i comunali esprimono il proprio voto scegliendo fra le/gli esperte/i che abbiano precedentemente risposto ad un bando pubblico indetto dal Sindaco.
2. Il Comitato verifica, di norma entro sessanta giorni:
 - a) l'ammissibilità del referendum in ordine alla materia ed alla formulazione del quesito referendario;
 - b) il numero e la regolarità delle firme raccolte.
3. Le/i promotrici/ori del referendum possono chiedere al Comitato di cui al primo comma, di esprimere il giudizio di ammissibilità relativamente alla materia e al quesito referendario prima della raccolta delle firme. In tal caso le firme dovranno essere raccolte e presentate al Comitato per il definitivo giudizio di ammissibilità entro novanta giorni dalla data stampigliata dal Segretario Comunale sul primo foglio per la raccolta delle suddette firme delle/i cittadine/i.

Art.22 - Forme di consultazione popolare

1. Al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza al processo decisionale, l'Amministrazione Comunale può promuovere forme di consultazione di tutta la popolazione o di particolari settori di essa attraverso assemblee pubbliche, sondaggi di opinione, indagini demoscopiche, questionari o altre forme ritenute idonee.
2. Il Regolamento Comunale disciplina la materia.

Art. 22 bis - Istruttoria civica partecipata

1. Su temi particolarmente rilevanti che riguardino la vita della comunità locale e le scelte d'indirizzo amministrativo può essere promossa un'istruttoria pubblica, per iniziativa del Sindaco, ovvero della maggioranza del Consiglio Comunale, oppure attraverso la sottoscrizione della richiesta da almeno 400 cittadine/i che abbiano compiuto i sedici anni di età, oppure su proposta di un terzo dei consiglieri.
2. L'istruttoria si svolge, con apposite riunioni, nella Commissione Consiliare preposta per materia, può prevedere audizioni di esperte/i e si conclude con uno o più documenti e/o proposte di deliberazione che vengono esaminati dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni.

Art. 22 ter – Question Time

1. Il Comune riconosce come imprescindibile per una buona amministrazione dialogare con i soggetti della società civile e ascoltarne le idee, le critiche, le esperienze al fine di elaborare delle politiche attente ai bisogni reali della cittadinanza. A tal fine istituisce il "question time" con i cittadini, presso la sala consiliare, nel corso del quale sarà data risposta, in seduta pubblica, alle domande o richieste di chiarimenti che i cittadini avranno fatto pervenire all'Amministrazione.
2. Il regolamento comunale disciplina la materia.

Capo III - Il Difensore Civico

Art.23 - Il Difensore Civico – ABROGATO

Art.24 - Funzioni del Difensore Civico – ABROGATO

Art.25 - Elezioni del Difensore Civico – ABROGATO

Art.26 - Difensore Civico: ineleggibilità e incompatibilità – ABROGATO

Art.27 - Difensore Civico: durata in carica e cessazione – ABROGATO

Art.28 - Sede, indennità e mezzi del Difensore Civico – ABROGATO

Art.29 - Relazione al Consiglio Comunale del Difensore Civico - ABROGATO

Capo IV - Il decentramento

Art. 30 - Articolazione del Comune in circoscrizioni – ABROGATO

Art. 31 - Organi delle circoscrizioni – ABROGATO

Art. 32 - Attribuzione dei consigli di circoscrizione – ABROGATO

Art. 33 - Funzioni del Presidente del Consiglio di Circoscrizione – ABROGATO

Art. 34 -La consulta dei Presidenti dei Consigli di Circoscrizione - ABROGATO

Titolo V – I servizi

Capo I - I servizi

Art. 35 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale nonché dei principi di derivazione comunitaria in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, il Comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di aziende speciali; a mezzo di istituzioni; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di fondazioni ed associazioni con personalità giuridica.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali preferibilmente in economia. La scelta del ricorso ad una forma di gestione diversa da quella diretta, è effettuata dal Consiglio Comunale sulla base di una valutazione che tenga conto dell'esistenza di una obiettiva

convenienza in riferimento a parametri di giudizio di carattere tecnico, economico, sociale, ambientale e funzionale alla salute della popolazione.

3. Il Comune, nel procedimento di scelta di cui al precedente comma, garantisce i principi di informazione, partecipazione universalità, non discriminazione e tutela delle/i cittadine/i utenti.

Art. 36 – La Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di una apposita istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. La deliberazione di costituzione dell'Istituzione determina gli apporti finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sul fabbisogno di servizi e sui costi; determina altresì le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratrice/ore Unica/o, la/il Presidente e la/il Direttrice/ore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratrice/ore Unica/o, dura in carica cinque anni; è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
5. La/il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra le/i sue/suoi componenti entro 30 giorni dalla nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.
6. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consiglieri/e Comunale.
7. La revoca delle/i componenti del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratrice/ore Unica/o, avviene con la stessa procedura prevista per la nomina.
8. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede al reintegro dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri previsti per la nomina.
9. La/Il Direttrice/ore dell'Istituzione può essere una/un funzionario comunale o altra figura non dipendente dal Comune.

Art. 37 - Ordinamento e funzionamento della Istituzione

1. La Istituzione informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'ordinamento e il funzionamento della Istituzione sono demandati all'apposito Regolamento Comunale che dovrà altresì provvedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la relativa struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 38 - Le aziende speciali

1. Per la gestione dei servizi con rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratrice/ore Unica/o, la/il Presidente e la/il Direttrice/ore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratrice/ore Unica/o, è formato da un numero dispari di componenti, compreso la/il Presidente, e non superiore a cinque. Il Consiglio di

Amministrazione, o l'Amministratrice/ore Unica/o, dura in carica cinque anni; è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

5. La/Il Presidente è nominato dal Sindaco.
6. Lo statuto dell'azienda disciplinerà i casi di incompatibilità.
7. La revoca delle/i componenti del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratrice/ore Unica/o, avviene con la stessa procedura prevista per la nomina.
8. Nel caso che, per dimissioni, o revoca, o incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, la carica delle/i componenti del Consiglio di Amministrazione fosse vacante, il Sindaco provvede al reintegro dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri previsti per la nomina.

Art. 39 - Ordinamento e funzionamento delle aziende speciali

1. Le aziende speciali informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e le modalità di nomina del Direttore sono demandati all'apposito Statuto e Regolamento.
3. Lo Statuto dell'azienda speciale prevederà altresì un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

Art. 40 - Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma

1. Il Comune, conformemente a quanto indicato dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" può promuovere accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono essere stipulate con altri Comuni e con Province e la Città Metropolitana apposite convenzioni.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con Province, con Città Metropolitana consorzi secondo le norme previste dal D.Lgs 267/2000 o aderire a consorzi già costituiti.
4. La scelta tra le forme di gestione di cui ai precedenti secondo e terzo comma, compete, su proposta del Sindaco, al Consiglio Comunale.

Titolo VI - Gli organi del comune

Capo I - Il Consiglio Comunale

Art. 41 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.
- 1 bis. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il funzionamento, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.
2. L'attività degli organi di governo si deve richiamare al Codice Etico di cui l'amministrazione si è dotata. Inoltre, in linea con l'adesione dell'amministrazione all'Associazione Avviso Pubblico, i componenti degli organi di governo aderiscono alla Carta di Pisa, sottoscrivendola.

3. Con l'adesione al Codice Etico, gli Amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, all'imparzialità ed al buon andamento dell'amministrazione che richiedono, a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata.

Art. 42 - Elezioni del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art.42 bis - Autonomia funzionale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce, nel quadro dei principi generali determinati dallo Statuto, le modalità con le quali fornire al Consiglio stesso servizi, attrezzature, risorse e finanziamenti nonché strutture apposite.
3. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina inoltre la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 43 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. La funzione di programmazione del Consiglio Comunale si esprime in particolare con gli indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini qualitativi che quantitativi.
3. Il Consiglio Comunale adotta altresì atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, o per ambiti intersettoriali per favorire lo sviluppo di sinergie, che impegnano la Giunta e che esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da raggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti.
4. Il Consiglio Comunale dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
5. La Giunta fornisce annualmente al Consiglio Comunale rapporti globali o per Settore, che consentano di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.

Art. 43 bis - Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 44 - Le/i Consigliere/i comunali

1. Le/i Consigliere/i Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascuna/ciascun Consigliera/e, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio del mandato, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni ed interpellanze. Le risposte scritte alle interrogazioni devono pervenire entro e non oltre i trenta giorni dalla data di protocollo, come previsto dal TUEL. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative proposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio Comunale;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dalle/i Dirigenti del Comune, nonché dalle Istituzioni, dalle aziende copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, entro i trenta giorni, nonché per gli enti dipendenti nei termini previsti dalla norma vigente.
3. Le/i Consigliere/i cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina di chi le/li succede, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
4. Le/i consigliere/i Comunali hanno l'obbligo di rendere noti i redditi posseduti all'inizio ed alla fine del mandato a norma della legge 5 luglio 1982 n. 441 nonché le altre informazioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Analogo obbligo compete al Sindaco ed alle/gli Assessore/i.
5. Al fine di garantire la massima trasparenza nell'attività del Consiglio Comunale, le/i Consigliere/i Comunali, il Sindaco e le/gli Assessore/i, sono tenuti a dichiarare per iscritto alla/al Presidente del Consiglio Comunale la loro adesione ad enti o associazioni compresi nell'Albo delle Associazioni di cui al secondo comma dell'art. 14 dello Statuto, ovvero che possano avere rapporti di natura economica con il Comune. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliera/e sono presentate dalla/l Consigliera/e medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga.
8. ABROGATO.

Art. 44 bis -Assenza dei Consiglieri dalle sedute

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autocertificazioni per motivi di salute, famiglia, lavoro, ferie, impegni istituzionali.
4. La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, l'Ufficio di Presidenza propone al Consiglio Comunale la decadenza del Consigliere dalla carica. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 45 - Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il componente del Consiglio Comunale che ha ricevuto la maggiore cifra individuale di voti; tale cifra è costituita dal numero dei voti riportati dalla lista cui appartiene aumentata dai voti di preferenza e, a parità di cifra individuale, il più anziano di età.

Art. 46 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppo.
2. Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Possono inoltre costituirsi in gruppo i Consiglieri la cui lista abbia ottenuto meno di due Consiglieri e i candidati sindaci collegati a liste che non abbiano ottenuto consiglieri.
3. Il Consigliere che aderisce ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve dare formale comunicazione all'Ufficio di Presidenza con l'accettazione del nuovo gruppo, se esistente.
4. Ai gruppi sono assicurati, da parte dell'Amministrazione Comunale, sedi, strutture e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
5. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Art. 46-bis - Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo si riuniscono, con l'Ufficio di Presidenza, in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti e per definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o almeno due Capigruppo.

Art. 47 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio. La competenza di ciascuna commissione è determinata dal Regolamento.
2. E' in ogni caso istituita la commissione "Affari generali e istituzionali – Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione" con il compito di favorire da parte del Consiglio il corretto esercizio delle funzioni di regolamentazione, pianificazione e controllo.
3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza dei gruppi. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti delle Commissioni e le modalità di elezione che avverrà a scrutinio segreto.
4. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine alle attività svolte dagli enti e dalle aziende dipendenti dal Comune.
5. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per l'esame di problemi particolari stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.
6. Le commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori e dei Dirigenti del Comune, degli amministratori e dei Dirigenti delle aziende ed enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'Amministrazione Comunale, e rappresentanti di Associazioni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 47 bis - Forme di garanzia delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale istituisce, al proprio interno, una o più commissioni di controllo o di garanzia.
2. E' in ogni caso istituita la commissione incaricata di provvedere all'istruttoria relativa alla verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione del programma così come previsto dal secondo comma dell'art. 43 bis.
3. Le commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentatività del Consiglio Comunale.
4. La presidenza delle suddette commissioni spetta ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
5. Il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti delle commissioni e le modalità di elezione delle stesse.

Art.48 – Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 48 bis - Strutture di supporto al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari

1. Al fine di garantire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, le commissioni consiliari sono dotate di apposito staff di supporto tecnico posto sotto la responsabilità di un Dirigente nominato dal Sindaco.
- 1bis. Il personale di supporto alle attività del Consiglio Comunale e alle commissioni dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. le commissioni possono altresì avvalersi dell'apporto di consulenti e tecnici anche estranei all'Amministrazione.
3. Per il funzionamento e l'attività delle commissioni consiliari viene iscritto in bilancio apposito stanziamento, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 48 ter - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente Vicario e successivamente dal Vicepresidente. In caso di assenza od impedimento anche di questi ultimi, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. Il Presidente e i due Vicepresidenti compongono l'Ufficio di Presidenza. Il Vicepresidente Vicario deve appartenere ai gruppi di minoranza qualora il Presidente appartenga ai gruppi di maggioranza e viceversa. Uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è di minoranza.
2. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 2bis. Le sedute del Consiglio e dei suoi organi interni possono svolgersi in videoconferenza, anche in forma mista, ossia senza presenza fisica presso la sede comunale o di una parte di essi, incluso il Segretario generale, a condizione che sia possibile identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantito lo svolgimento delle funzioni del Segretario generale. Le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è presieduto dall'Ufficio di Presidenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento che assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco.
4. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione del Consiglio Comunale; predispone il calendario di attività del Consiglio, in caso di mancato accordo nella Conferenza dei Capigruppo; organizza l'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; propone al Consiglio Comunale le modifiche, le aggiunte al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente del Consiglio Comunale, in collaborazione con la Conferenza, programma i lavori del Consiglio e predispone il calendario di attività.
6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale.
7. Il Regolamento disciplina la materia.

Art. 48 quater - Prima convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano. Subito dopo la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, il Consiglio procede all'elezione nel proprio seno del Presidente, del Vicepresidente Vicario e del Vicepresidente, componenti dell'Ufficio di Presidenza, con votazioni separate a scrutinio segreto.
3. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati nella prima votazione; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni ed è eletto Presidente del Consiglio Comunale chi ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza semplice.
Per l'elezione del Vicepresidente Vicario e del Vicepresidente è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima seduta, e la maggioranza semplice nella eventuale seduta successiva.
4. La seduta prosegue poi sotto la Presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale non è componente di Commissioni Consiliari permanenti, a cui peraltro può intervenire.
6. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Parlamentare, di Consigliere Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati dal Consiglio Comunale.
8. Il Presidente ed i Vice Presidenti non possono presiedere la seduta in cui si discute e si vota la proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere Anziano. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Art. 48 quinquies - Poteri di iniziativa

1. La iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari, alle/i Consigliere/i Comunali ed alle/i cittadine/i in conformità al presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 1bis. Le/i cittadine/i italiane/i residenti di almeno sedici anni di età esercitano il diritto di proposta presentando uno schema di deliberazione sostenuto da almeno 400 firme. Tale proposta viene esaminata entro sessanta giorni dal Consiglio Comunale.
2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi di bilancio annuali e pluriennali e del conto consuntivo nonché delle relazioni di accompagnamento.
3. Le proposte di atti a contenuto amministrativo, per essere sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste; devono altresì essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 48 sesties - Linee programmatiche

1. Il Sindaco, entro quindici giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nei successivi quindici giorni i gruppi consiliari potranno presentare proposte di modifiche o emendamenti.
3. Il Consiglio Comunale esamina il programma di governo nei successivi quindici giorni.
4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la materia.

Capo II - La Giunta Comunale

Art. 49 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette assessore/i.
2. La carica di Assessora/e è incompatibile con la carica di Consiglieria/e Comunale.
- 2bis. Le sedute della Giunta possono svolgersi in videoconferenza, anche in forma mista, ossia senza presenza fisica presso la sede comunale di tutti i partecipanti o di una parte di essi, incluso il Segretario generale, a condizione che sia possibile identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantito lo svolgimento delle funzioni del Segretario comunale. Le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza sono disciplinate dalla Giunta con proprio provvedimento.

Art. 50 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dalle/i cittadine/i a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco fissa il numero e nomina le/i componenti della Giunta Comunale, tra cui il ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco non potrà variare, per tutta la consiliatura, il numero delle/gli Assessore/i.

4. Nella nomina delle/gli Assessore/i il Sindaco tiene conto di criteri volti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 51 - Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco informando la propria attività a criteri di collegialità e di integrazione delle singole attribuzioni; opera altresì attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e delle/i Dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta inoltre il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale; per le materie di competenza del Consiglio comunale dovrà essere sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 52 - Sostituzione di singoli Assessori

1. Il Sindaco provvede alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Capo III - Il Sindaco

Art. 53 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei dirigenti, nonché con atto motivato per specifiche ragioni di interesse pubblico, avocare a sé l'adozione dei medesimi.

Art. 53-bis - Criteri di nomina dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tenere conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. L'esercizio del potere di nomina è subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della città.
3. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
4. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 44 dello Statuto.

Art. 55 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Sindaco può delegare altra/o assessora/e a svolgere le funzioni inerenti il ruolo.

Art. 56 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 57 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario a norma di legge.

Titolo VII - Uffici e personale

Capo I- Uffici e personale

Art. 58 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune per realizzare i suoi fini valorizza la professionalità delle/i dipendenti come risorsa primaria dell'Ente e persegue l'adeguamento costante delle strutture burocratiche e dei modelli organizzativi e gestionali secondo criteri di efficacia ed efficienza. A tale scopo assume come principi della propria organizzazione:
 - a) lo sviluppo professionale delle/i dipendenti attraverso adeguati strumenti formativi;
 - b) la gestione programmata delle attività, correlata all'individuazione di sistemi di controllo e di verifica dei risultati;

c) lo sviluppo di un efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività.

2. Il Comune disciplina con appositi atti :

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità, di responsabilità e di non discriminazione;
- b) la struttura organizzativa, l'ordinamento professionale, la dotazione organica ed il fabbisogno di personale;
- c) la determinazione dei livelli di responsabilità necessari allo svolgimento dei compiti di direzione di ogni unità organizzativa comunque denominata.

2bis. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, le sedute degli organi amministrativi possono svolgersi in videoconferenza, anche in forma mista, senza presenza fisica presso la sede comunale di tutti i partecipanti o di una parte di essi.

Art. 59 -Il personale comunale

- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico delle/i dipendenti comunali è disciplinato in base ad accordi collettivi nazionali.
- 2. Nell'ambito dei principi generali stabiliti dalla legge o dai contratti spetta al regolamento di organizzazione definire in particolare:
 - a) la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, il sistema di misurazione e valutazione della performance, gli incarichi di collaborazione autonoma;
 - b) la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità dei settori, servizi, unità operative o unità organizzative comunque denominate.
- 3. Per quanto non espressamente previsto si applicano le normative relative all'impiego pubblico.

Art. 60 – Compiti della direzione

- 1. Alle/i dirigenti sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) la collaborazione con gli organi di governo per la formulazione delle politiche e degli indirizzi dell'attività del Comune;
 - b) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo politico amministrativo del Comune, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo ad essi attribuiti;
 - c) la direzione sia della struttura organizzativa, sia di specifici programmi o progetti anche intersettoriali;
 - d) la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e di presidenza delle rispettive commissioni, ed ogni altra competenza prevista dalla legge;
 - e) la stipula dei contratti;
 - f) tutti i compiti di gestione che la legge non attribuisce alla Giunta Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale.
- 2. Per l'esercizio delle loro funzioni, le/i Dirigenti adottano atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna. Le/i Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, e dell'efficienza della gestione e ne rispondono direttamente al Sindaco, alla Giunta Comunale, alle/gli Assessori di riferimento nel rispetto degli indirizzi ricevuti. Il Regolamento di organizzazione stabilisce adeguati strumenti per un migliore esercizio delle funzioni dirigenziali e per favorire l'attività per progetti e programmi.

Art. 61 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente pubblico. Le funzioni e le competenze del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge.
2. Al Segretario Comunale, nel rispetto dei principi previsti dell'Ordinamento, possono essere attribuite altre funzioni con provvedimento motivato dal Sindaco.

Art.62 – Il Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento;
2. L'incarico di Vice Segretario Comunale viene conferito ad una/un Dirigente in possesso del titolo di studio richiesto per ricoprire la posizione di Segretario Comunale.
3. ABROGATO.

Art.63 – Personale a contratto

1. Per le qualifiche dirigenziali o di alto contenuto professionale, il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente, di diritto privato con deliberazione motivata, secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento di organizzazione.

Art.65– Collaborazioni esterne

1. Il Comune può avvalersi, per la realizzazione delle proprie attività, di prestazioni professionali o di collaborazioni esterne, secondo la disciplina prevista dalla legge.

Art. 66 bis - Il Direttore Generale - ABROGATO

Art. 66 ter - Il Direttore dell'Organizzazione – ABROGATO

Titolo VIII - Finanza e contabilità

Capo I - Finanza e Contabilità

Art.67 – Beni pubblici comunali

1. Sono beni pubblici comunali i beni demaniali e i beni patrimoniali.
2. Sono beni demaniali, e perciò soggetti al regime del demanio pubblico: le piazze e le strade, i cimiteri, i mercati comunali, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, tutti gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime del demanio pubblico.
3. Sono beni patrimoniali i beni appartenenti al Comune, i quali non siano della specie di quelli indicati nel comma precedente. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio.

Art.68 – Inventario

1. Il Comune deve tenere un esatto e aggiornato inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa

natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio ed all'Amministrazione.

2. I contenuti e le modalità di compilazione e di aggiornamento dell'inventario sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.

Art.69 – Finanza e contabilità

1. Il Comune espleta la propria autonomia finanziaria e impositiva, secondo le modalità definite nel Regolamento di contabilità, nell'ambito dell'ordinamento finanziario e contabile previsto dalle leggi.
 2. Il Comune determina, per i servizi pubblici di cui assicura la prestazione, tariffe o corrispettivi a carico delle/gli utenti, tenendo conto anche della capacità contributiva degli stessi.
 3. ABROGATO
- 3bis. Il comune, al fine di agevolare la cittadinanza nell'assolvimento degli obblighi relativi a tasse ed imposte locali, assicura la massima informazione sulle modalità di pagamento ed istituisce, in prossimità delle scadenze di pagamento, appositi sportelli informativi, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni cittadine e di singole/i volontarie/i.

Capo II - I Revisori dei conti

Art.70– Collegio dei Revisori

1. Le modalità di nomina del collegio dei revisori, la composizione, la durata, i requisiti, le eventuali cause di incompatibilità ed altri impedimenti sono stabiliti dalla legge.
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. In caso di decesso di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede all'integrazione del Collegio medesimo. La/il nuova/o nominata/o scade insieme con quelle/i in carica.
6. Il Consiglio Comunale provvede alla loro revoca in caso di inadempienza, su proposta motivata del Sindaco o su mozione sottoscritta da almeno un terzo delle/i Consigliere/i.

Art. 71 – Collaborazione del Collegio dei Revisori

1. La collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo proprie del Consiglio Comunale si esercita mediante la presentazione di relazioni e documenti riferiti all'attività economico – finanziaria dell'Ente e degli organismi strumentali.
2. Nell'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune,

il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso e può acquisire atti e documenti dell'Ente e può partecipare ai lavori della Giunta Comunale su invito della stessa.
3. Le funzioni di Revisore dei Conti sono previste dall'art. 239 del T.U.E.L..
4. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono al Consiglio Comunale.
5. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'Amministrazione Comunale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Capo III - Il controllo di gestione

Art. 72- Programmazione e controllo di gestione

1. Il Comune promuove lo sviluppo di adeguati sistemi per la programmazione delle attività, la valutazione dei risultati conseguiti e l'elaborazione di progetti finalizzati al miglioramento della gestione.
2. Per favorire le attività di cui al comma precedente, il Comune realizza sistemi di rilevazione dell'andamento della gestione sotto il profilo dei costi, dei risultati ottenuti, sia in termini qualitativi che quantitativi, e delle soluzioni adottate.
3. I Regolamenti di organizzazione, di contabilità e per la disciplina dei controlli interni definiscono le modalità di funzionamento del sistema di programmazione e di controllo, nonché le competenze dei diversi attori coinvolti.

Titolo IX - I contratti

Capo I - La disciplina dei contratti

Art.73 – Disciplina dei contratti

1. L'attività relativa ai contratti del Comune è disciplinata con apposito Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa della Comunità Europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano, nonché nel rispetto dei principi fissati nel presente statuto.
2. Le procedure di scelta del contraente sono rette da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e valorizzano le realtà sociali ed economiche operanti sul territorio comunale.
3. I contratti devono avere termine e durata certa.

Art.74 – Deliberazioni a contrattare ABROGATO

Art.75 – Contratti per esigenze economali o ricorrenti ABROGATO

Art.76 – Stipulazione dei contratti ABROGATO

Art.77 – Approvazione dei contratti ABROGATO

Art.78 – Responsabilità nelle procedure d'appalto ABROGATO

Art.79 – Presidenza e composizione delle commissioni di gara ABROGATO

Titolo X - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Disposizioni transitorie e finali

Art. 80 – Norma di rinvio ai regolamenti del Comune

1. Entro sei mesi dall'approvazione delle modifiche statutarie il Consiglio Comunale dovrà adeguare i Regolamenti previsti dallo Statuto medesimo per le parti interessate dai conseguenti aggiornamenti.
2. ABROGATO

3. I Regolamenti che riguardano la materia del personale sono oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali dell'Ente.
4. ABROGATO
5. ABROGATO

Art.81 – Norma di rinvio alle norme statali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune si applicano le vigenti norme statali in quanto compatibili.

Art.82 – Area Metropolitana ABROGATO

Art.83 – Entrata in vigore ABROGATO

Art.84 - Testo Unico

1. Entro 60 giorni dall'approvazione dello Statuto, l'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre un Testo Unico delle norme statutarie.